



ALLEGATO A

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
PARTECIPAZIONE NEL GOVERNO E NELLA  
CURA DEI BENI COMUNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24.11.2014

## **TITOLO I** **Principi generali.**

### **Articolo 1** **Beni comuni**

1. Il Comune di Chieri, anche al fine di tutelare le generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

### **Articolo 2** **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di condivisione della responsabilità fra soggettività autonome, individuali o collettive, e il Comune nell'individuazione, cura e rigenerazione dei beni comuni, ai sensi degli articoli 9, 42, 43, 44, 45, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui la condivisione fra soggettività autonome e il comune per l'individuazione, la cura, e la rigenerazione dei beni comuni sia richiesta dal Comune stesso o da soggettività autonome che si dotano di un regolamento di autogoverno informato ai principi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. La condivisione tra soggettività autonome e Comune si estrinseca nell'adozione da parte di quest'ultimo di atti amministrativi di natura non autoritativa, che siano il risultato di procedure partecipate, anche tra quelle previste nello statuto comunale.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di contributi o altre utilità, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo settore no profit" in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e in applicazione del vigente Statuto comunale.

### **Articolo 3** **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:
  - a) **Beni comuni:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che la collettività, anche attraverso procedure partecipative, riconosce essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, e all'interesse delle generazioni future.
  - b) **Comune:** il Comune di Chieri nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Soggettività autonome o collettività civiche:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l'individuazione, la cura e la rigenerazione di determinati beni comuni, cui fanno riferimento ai sensi del presente regolamento.
  - d) **Comunità di riferimento.** le soggettività autonome che si attivano in modo stabile in relazione a un determinato bene comune.
  - e) **Proposta di condivisione:** la manifestazione di interesse, formulata dalle comunità di riferimento, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune, anche a mezzo bando.
  - f) **Patto di condivisione:** il patto attraverso il quale Comune e comunità di riferimento si accordano sugli interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

**g) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

**h) Gestione e governo condiviso:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente da soggettività autonome e dal Comune con carattere di continuità e di inclusività.

**i) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati.

**l) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

**m) Rete civica:** lo spazio disponibile su internet o su altri mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Comune o autoprodotta da collettività civiche per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali e non relative ai beni comuni e alla loro condivisione.

**n) Fondazione aperte di scopo:** Fondazioni organizzate in modo partecipato volte al perseguimento di un fine definito.

**o) Fondazioni di vicinato o comprensorio:** Fondazioni sul modello delle Fondazioni aperte di scopo con partecipazione limitata a persone residenti o domiciliate in prossimità dei beni comuni coinvolti.

**p) Community land trust:** Trasferimenti di proprietà vincolati al perseguimento permanente di scopi legati all'interesse di una comunità di riferimento ed amministrata nell'interesse della medesima in modo aperto e partecipato.

#### **Articolo 4 Valori di riferimento**

1. La condivisione dei beni comuni tra Comune e soggettività autonome si ispira ai seguenti valori di riferimento:
  - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e le comunità di riferimento improntano i loro rapporti relativi ai beni comuni alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
  - b) **Publicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle possibilità di condivisione dei beni comuni, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Tanto il Comune quanto le collettività civiche riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità ed il buon governo della condivisione dei beni comuni;
  - c) **Responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e delle soggettività autonome, quale elemento centrale nella condivisione dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché i patti di condivisione siano effettivamente capaci di produrre risultati coerenti con la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni;
  - d) **Inclusività e apertura:** la condivisione dei beni comuni deve essere organizzata in modo da consentire che in qualsiasi momento altre soggettività autonome interessate possano aggregarsi alle comunità di riferimento, che in questo senso devono essere aperte e democratiche;
  - e) **Sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la condivisione dei beni comuni con le comunità di riferimento non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e finanziari;
  - f) **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti in ciascun patto di condivisione;
  - g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra soggettività autonome e Comune sono adeguate alle esigenze di cura e di rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura di ciascun bene comune e dell'interesse generale al cui fine esso è funzionale.

- h) **Informalità:** il Comune richiede che la relazione con le soggettività autonome avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi interpreta i propri regolamenti al fine di assicurare flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa;
- i) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa delle collettività civiche e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
- j) **Ragionevolezza e precauzione.** Le scelte del Comune devono essere improntate al principio di ragionevolezza e volte all'eliminazione delle diseguaglianze sostanziali. Allo stesso modo, le scelte devono essere guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;
- k) **Accesso:** il Comune e le comunità di riferimento si impegnano a garantire l'accesso a risorse e servizi, in conformità alle regole previste nel presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Le soggettività autonome**

1. La partecipazione alle comunità di riferimento dei beni comuni è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.
2. Tutti possono stipulare patti di condivisione con il Comune per svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni nell'ambito delle comunità di riferimento, o in loro mancanza come singoli.
3. I soggetti che sottoscrivono i patti di condivisione di cui all'articolo 6 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la collettività civica che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di condivisione di cui all'articolo 6 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della comunità di riferimento che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. Il Comune ammette la partecipazione di soggettività autonome individuali ad interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti del Comune stesso ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Agli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni possono essere destinate risorse del Comune al fine di promuovere la coesione sociale. (ad es. Bandi di lavoro accessorio)

## **Articolo 6**

### **Patto di condivisione**

1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune e le soggettività autonome concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.
3. Il patto di condivisione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la condivisione presenta, può definire in particolare:
  - a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura condivisa;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto stesso e l'accesso a questi;
  - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e di rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - h) le misure di pubblicità del patto di condivisione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione dei beni comuni;

- i) la partecipazione del Comune nelle comunità di riferimento, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- j) le cause di esclusione delle soggettività autonome per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

## **Articolo 7**

### **Patto di condivisione degli spazi pubblici e degli immobili**

1. Il patto di condivisione con le soggettività autonome può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli immobili pubblici e privati, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. Le comunità di riferimento o in mancanza le soggettività autonome possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli immobili pubblici periodicamente individuati dal Comune, o proposti da soggettività autonome o da collettività civiche a seguito della stipula di un patto di condivisione. L'intervento è finalizzato a:
  - a. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - b. assicurare la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o degli immobili pubblici non inseriti dal Comune nei propri programmi di manutenzione.
3. Il patto di condivisione può altresì prevedere la realizzazione di interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di immobili pubblici e privati.
4. Ferme restando le forme di disposizione del titolo proprietario pubblico o privato previste dalla legge, i beni comuni possono prendere forma definitiva di fondazioni aperte di scopo, *community land trust*, o di nuovi usi civici nell'interesse delle generazioni future.
5. Nel caso di proprietà privata che versano in stato di grave abbandono, il Comune, su istanza di una collettività civica disponibile a divenire comunità di riferimento, con delibera della Giunta Comunale può agire nei modi e nelle forme di cui all' Articolo 838 del Codice Civile decorsi 150 (centocinquanta) giorni dalla diffida ai titolari di diritto reale sugli immobili, volta a ripristinare condizioni accettabili di decoro e sicurezza.

## **Articolo 8**

### **Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi condivisi**

1. Il Comune promuove la coesione sociale e la produzione di servizi collaborativi e di un'economia della condivisione.
2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio pubblico locale nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi pubblici locali condivisi viene promossa dal Comune per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di associazioni, di comitati, di cooperative, imprese sociali, star-up a vocazione sociale, *community land trust*, fondazioni di scopo, nuovi usi civici, aziende speciali partecipate e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale
4. Gli spazi pubblici e gli immobili di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo

## **Articolo 9**

### **Promozione della creatività urbana**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come beni comuni, fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il

territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo dell'aggregazione solidale, con particolare attenzione alle aree periferiche della città.

2. Per il perseguimento di tale finalità, la Giunta Comunale può riservare una quota degli spazi pubblici e degli immobili di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e di nuove forme del lavoro (ad es. Spazi di co-working).
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi pubblici e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di degrado sociale.

## **Articolo 10** **Innovazione digitale**

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte delle soggettività autonome, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide i dati accessibili, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali di cui dispone con le soggettività autonome che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione competenze per la co-progettazione e la realizzazione di servizi innovativi,.

**TITOLO II.**  
**Disposizioni di carattere procedurale**

**Articolo 11**  
**Disposizioni generali**

1. La funzione di gestione della condivisione dei beni comuni con le comunità di riferimento è prevista, nell'ambito dell'organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'esercizio di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con le comunità di riferimento, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni. Tale struttura costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.
3. Al fine di garantire che gli interventi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di condivisione devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve tuttavia esprimersi su una proposta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua formulazione. Nel caso di silenzio del Comune, l'istante acquisisce il diritto alla condivisione tipica di cui al successivo Art 39 da esercitarsi secondo i principi, nei modi e nelle forme di cui al Titolo V del presente Regolamento.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'articolo 39 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi le comunità di riferimento o le soggettività autonome, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di condivisione.
6. Il Comune pubblica annualmente l'elenco non tassativo degli spazi, degli immobili o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la condivisione con le soggettività autonome.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, il Comune avvierà un confronto tra i proponenti, al fine di integrare i diversi progetti. Qualora essi non siano integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo anche tramite l'istituzione della giuria dei beni comuni di cui al successivo articolo 43.

**Articolo 12**  
**Proposte di condivisione**

1. La gestione delle proposte di condivisione si differenzia a seconda che:
  - a. la proposta di condivisione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  - b. la proposta rientri tra i moduli di condivisione predefiniti di cui al successivo articolo 39 comma 1;
  - c. la proposta sia presentata dalle soggettività autonome, in modo esplicito o implicito negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del precedente comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita le soggettività autonome a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo di condivisione predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma 1, la struttura organizzativa del Comune, di cui al precedente articolo 11, comma 2, seguendo le direttive della Giunta Comunale, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
5. Il Comune dispone adeguate forme di pubblicità della proposta di condivisione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di condivisione viene sottoposta alla valutazione tecnica del Comune e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. Nelle ipotesi ritenute più importanti per valore materiale o simbolico, al fine di effettuare

un ulteriore passaggio di condivisione con la cittadinanza, la Giunta Comunale può convocare la cittadinanza in assemblea informale rendendo note luogo, data di convocazione e ordine del giorno per discutere la proposta di condivisione.

7. La struttura organizzativa di cui al precedente articolo 11, comma 2 predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la condivisione.
8. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura organizzativa di cui al precedente articolo 11, comma 2, informata la Giunta Comunale, comunica la propria decisione al richiedente illustrandone le motivazioni e rende pubblica la propria decisione sulla rete civica.
9. La proposta di condivisione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici, nel rispetto del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale, anche sentita la commissione consiliare competente.
10. I patti di condivisione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. Sono altresì pubblicate le richieste di adesione alle condivisioni tipiche di cui al successivo all'art. 39.

### **TITOLO III**

#### ***Interventi di cura e di rigenerazione degli spazi pubblici intesi come beni comuni***

##### **Articolo 13**

###### **Interventi di cura occasionale**

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di condivisione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo articolo 39, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

##### **Articolo 14**

###### **Gestione condivisa di spazi pubblici**

1. Il patto di condivisione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 4 del presente Regolamento, le comunità di riferimento si prendono cura dello spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di condivisione.
3. Le comunità di riferimento e le soggettività autonome non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico.

##### **Articolo 15**

###### **Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico**

1. Il patto di condivisione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. La comunità di riferimento si prende cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di condivisione.
3. Le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la funzione sociale della proprietà privata del bene ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.

##### **Articolo 16**

###### **Interventi di rigenerazione di spazi pubblici**

1. Il patto di condivisione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, delle comunità di riferimento. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di condivisione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, stima dei lavori da eseguirsi con tempi e costi.
3. Il patto di condivisione può prevedere che la comunità di riferimento assuma in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di condivisione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso è cura del Comune individuare gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e aperte.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione non svolti in economia dalla comunità di riferimento la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. Nelle ipotesi di cui al Titolo V del presente regolamento, il patto di condivisione può prevedere che la comunità di riferimento, costituita formalmente in un soggetto giuridico adeguato, possa assumere le gestione totale o parziale del bene comune rigenerato.

**TITOLO IV.**  
**Interventi di cura e rigenerazione di immobili**

**Articolo 17**  
**Spazi pubblici e comunità di riferimento.**

1. In virtù delle continue trasformazioni economiche e sociali, taluni spazi pubblici siti nel territorio cittadino sono idonei a rientrare in una più generale strategia tesa a favorire un percorso per il riconoscimento giuridico nonché socio-economico di spazi urbani come bene comune. Tali spazi pubblici possono essere di volta in volta individuate dalla Giunta Comunale anche per periodi di tempo circoscritti e verranno valorizzati in coerenza con l'articolo 43 della Costituzione, in funzione costitutiva di una prassi di 'uso civico' del bene comune da parte di soggettività autonome. Essi possono essere utilizzati altresì per sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e gestione degli spazi pubblici da parte delle soggettività autonome. Il processo partecipativo consente l'individuazione di una comunità di riferimento, ancorché informale.
2. La comunità di riferimento così individuata, per stipulare un patto di condivisione con il Comune dovrà dotarsi di un regolamento di utilizzo del bene comune quale strumento di autogoverno e di condivisione del bene con la cittadinanza.

**Articolo 18**  
**Individuazione degli immobili**

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, anche all'esito di procedure partecipative, individua nel Piano Esecutivo di Gestione, nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare, gli immobili in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e di rigenerazione da realizzarsi mediante patti di condivisione tra soggettività autonome e Comune.
2. La periodica ricognizione degli immobili in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e di rigenerazione avanzate dalle soggettività civiche promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di condivisione per la rigenerazione di immobili in stato di parziale o totale disuso sono valutate dal Comune sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo immobile o per immobili diversi favorendo, nel caso di immobili di proprietà privata abbandonati l'accordo fra i proprietari e le potenziali collettività di riferimento.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di condivisione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e di rigenerazione di cui al presente titolo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

**Articolo 19**  
**Gestione condivisa di immobili**

1. Il patto di condivisione avente ad oggetto la cura e la rigenerazione di immobili prevede la gestione condivisa del bene comune da parte delle comunità di riferimento secondo i principi previsti nel presente regolamento.
2. La gestione si intende priva di scopo di lucro e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nel patto stesso. La gestione condivisa garantisce la fruizione del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i 9 (nove) anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene comune.
4. Il patto di condivisione disciplina gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sulle comunità di riferimento. Eventuali ulteriori miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per il Comune e sono ritenuti dalla medesima.

## **TITOLO V**

### ***Della gestione dei beni comuni.***

#### **Articolo 20**

##### **Autonomia regolamentare**

1. I regolamenti delle comunità di riferimento dovranno garantire l'autogoverno, l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni e degli strumenti di produzione messi a disposizione dal Comune, mediante pratiche decisionali condivise che assicurino una gestione includente ed ispirata alla libera espressività del talento individuale nella cura e nel governo dei beni comuni.
2. I beni comuni sono destinati a generare comunità di lavoratori utenti e cittadini che ne assicurano un uso compatibile con la conservazione per le generazioni future. Essi non sono solo spazi della fruizione ma anche luoghi in cui si esercitano le pratiche decisionali che ne determinano le condizioni d'uso.

#### **Articolo 21**

##### **Quaderno di partecipazione**

1. Per lo svolgimento delle attività all'interno di ciascuno dei beni comuni è istituito un quaderno di partecipazione, che sarà compilato e aggiornato secondo le modalità stabilite dalla comunità di riferimento.
2. Coloro che vogliono usufruire dei beni comuni compilano una scheda di presentazione delle attività che intendono svolgere e la presentano alla comunità di riferimento.

#### **Articolo 22**

##### **Principi di responsabilità**

1. Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.
2. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche o di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.

#### **Articolo. 23**

##### **Democrazia Assembleare**

1. Ogni progetto relativo a ciascun bene comune viene discusso e deciso collettivamente sulla base di una proposta diretta all'Assemblea di autogestione, organo decisionale della comunità di riferimento.
2. L'Assemblea di autogestione discute e determina:
  - a. la programmazione delle attività;
  - b. il coordinamento nell'utilizzo dei beni comuni disponibili tenendo conto, innanzitutto, delle attività proposte;
  - c. le linee d'indirizzo generali delle attività svolte all'interno dei beni comuni;
  - d. i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali;
  - e. gli strumenti per garantire un'ampia divulgazione delle attività programmate;
  - f. la creazione di Tavoli tematici di programmazione;
  - g. la rendicontazione dell'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati, della quale si fa obbligo di pubblicizzazione tramite la rete civica.
3. Ogni seduta dell'Assemblea si conclude con l'aggiornamento del calendario delle proprie attività che sarà trasmesso al Comune, che potrà essere presente all'Assemblea stessa a mezzo di propri rappresentanti, il quale prende atto delle decisioni prese a testimonianza dell'accessibilità e della fruibilità dell'Assemblea stessa.

#### **Articolo 24 Convocazione**

1. Le modalità di auto-convocazione dell'Assemblea dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte al mese, salvo diversa calendarizzazione approvata dall'Assemblea stessa nella seduta precedente.

#### **Articolo 25 Tavoli tematici di programmazione e gruppi di lavoro**

1. I Tavoli tematici di programmazione discutono, elaborano e realizzano, anche materialmente, le iniziative condivise in Assemblea.
2. La creazione dei Tavoli deve essere proposta, discussa e approvata dall'Assemblea.
3. In relazione alle diverse esigenze emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità si possono istituire altresì "gruppi di lavoro".

#### **Articolo 26 Proposte**

1. Chiunque intenda svolgere un'attività all'interno di una struttura individuata e gestita come bene comune deve discutere personalmente la propria proposta durante l'Assemblea.

#### **Articolo 27 Formazione del consenso e della decisione**

1. Le decisioni per la gestione del bene comune vengono stabilite generalmente sulla base del consenso.
2. Qualora non si giunga ad una decisione condivisa e lo richieda almeno 1/10 (un decimo) dei componenti presenti all'Assemblea, la discussione viene aggiornata alla riunione immediatamente successiva. Se dopo 3 (tre) sedute consecutive non si giunge ad un'intesa, la deliberazione viene messa ai voti e approvata con la maggioranza semplice. In questo caso vige il principio "una testa un voto".
3. Il voto non è esercitabile mediante delega.
4. All'inizio dell'Assemblea si verifica il numero dei partecipanti in base al quale si stabiliscono i quorum deliberativi. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

**TITOLO VI**  
**Formazione civica come bene comune.**

**Articolo 28**  
**Finalità della formazione**

1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale capace di trasformare i bisogni che generano la condivisione tra soggettività civiche e Comune, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta alle soggettività civiche, alle comunità di riferimento, ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno delle collettività civiche e liberamente offerte, per trasferire conoscenze utili alla cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione e l'autoformazione delle collettività civiche e del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. E' inoltre volta a promuovere le seguenti competenze:
  - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c. documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - d. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e la rete civica.
  - e. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo;
  - f. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità.

**Articolo 29**  
**Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di condivisione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## **TITOLO VII** **Forme di sostegno**

### **Articolo 30** **Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di condivisione di cui al presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico ed intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale agli effetti delle agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, installazione mezzi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone e in materia di Imposta Municipale Secondaria ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di condivisione di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a. si tratti di iniziative occasionali;
  - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, può disporre ulteriori agevolazioni a favore delle comunità di riferimento e delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di condivisione di cui all'art. 6 del presente regolamento o alle associazioni, comitati, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio, community land trust di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

### **Articolo 31** **Accesso agli spazi comunali**

1. Le comunità di riferimento che ne facciano richiesta al Comune possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

### **Articolo 32** **Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti al Comune in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di condivisione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni di cui al precedente comma 2 a disposizione di altre soggettività autonome al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

### **Articolo 33** **Affiancamento nella progettazione**

1. Qualora la proposta di condivisione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che le soggettività autonome sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di condivisione può prevedere l'affiancamento del Comune alle soggettività autonome nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

**Articolo 34**  
**Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni del proprio territorio.
2. Nel definire le forme di sostegno, il Comune riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6 nonché dal comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, compensi di qualsiasi natura a quanti svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di condivisione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. L'erogazione del contributo a saldo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal successivo articolo 40 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
  - a. acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b. polizze assicurative;
  - c. costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione delle persone.
7. Le comunità di riferimento possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) alla determinazione dei costi rimborsabili.

**Articolo 35**  
**Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di condivisione può prevedere:
  - a. la possibilità di utilizzare a condizioni agevolate, anche a titolo gratuito, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b. la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti nell'ipotesi in cui le comunità di riferimento lo ritengano opportuno;
  - c. il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate;
  - d. la garanzia o la fideiussione del Comune per eventuali piani di finanziamento a progetto (project bonds).
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte delle comunità di riferimento, nel patto di condivisione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse finanziarie assegnate dal Comune per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dalla comunità di riferimento.

**Articolo 36**  
**Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di condivisione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati nella rete civica.
2. La visibilità concessa non costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate dalle soggettività civiche, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

**Articolo 37**  
**Agevolazioni amministrative**

1. Il patto di condivisione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che le soggettività civiche o le comunità di riferimento devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra le soggettività autonome e il Comune.

## **TITOLO VIII**

### **Comunicazione, trasparenza e valutazione**

#### **Articolo 38**

##### **Comunicazione collaborativa**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della condivisione con le collettività civiche, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la condivisione con e tra le comunità.
3. La condivisione fra Comune e le soggettività civiche mira in particolare a:
  - a. consentire di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura e di rigenerazione dei beni comuni, facilitando agli interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:
  - a. un tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e le soggettività autonome attive sul territorio da convocarsi periodicamente a cura del Comune;
  - b. Un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte;
  - c. Uno sportello informativo circa i più significativi progetti di condivisione in corso;
  - d. Un logo "Chieri Comune per i Beni Comuni" utilizzabile da chi stipula patti di condivisione;
  - e. dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
  - f. un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

#### **Articolo 39**

##### **Occasioni di condivisione tipiche**

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, di norma, una volta l'anno le occasioni di condivisione tipiche in cui le soggettività autonome possono attivarsi senza formalismi. Esse sono individuate dalla Giunta Comunale in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione immediata o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. Per le occasioni di condivisione tipica non è richiesta la stipula di alcuno specifico patto di condivisione.

#### **Articolo 40**

##### **Rendicontazione, misurazione e valutazione della condivisione**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione nell'ambito della condivisione pubblico-comune. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto delle soggettività civiche, delle comunità di riferimento e del Comune.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di condivisione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
  - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

- c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di condivisione parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando nel patto la possibilità di prevedere rendicontazioni intermedie;
  - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
    - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
    - b. azioni e servizi resi;
    - c. risultati raggiunti in chiave generativa di beni comuni;
    - d. risorse disponibili e utilizzate.
  5. Nella redazione del documento finale, i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'eventuale aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
  6. Il Comune incoraggia e favorisce la valutazione qualitativa dei risultati anche in via sperimentale tramite l'utilizzo di apposite matrici dei beni comuni.
  7. Il Comune incoraggia e facilita l'utilizzo di strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile anche sulla rete civica.
  8. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **TITOLO IX** **Responsabilità e vigilanza**

### **Articolo 41** **Prevenzione dei rischi**

1. Alle soggettività autonome individuali o collettive che entrano in rapporto di condivisione con il Comune devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Tutti i soggetti coinvolti nel governo dei beni comuni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente una comunità di riferimento, va individuato un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di condivisione.
4. Il patto di condivisione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa delle soggettività autonome della condivisione attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Articolo 42** **Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di condivisione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e di rigenerazione dei beni comuni concordati tra il Comune e la comunità di riferimento e le connesse responsabilità.
2. Tutte le soggettività autonome che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione dei beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Salvo diverso accordo, le soggettività autonome cui viene assegnata la cura e la rigenerazione di uno specifico bene comune assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, la qualità di custodi del bene stesso, tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Articolo 43** **Giuria dei beni comuni**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di condivisione o tra queste ed eventuali terzi si istituisce una Giuria dei beni comuni, composta da 5 (cinque) membri sorteggiati di volta in volta, fra gli elettori del Comune nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. La Giuria dei beni comuni può essere altresì istituita al fine di decidere su istanza di una comunità di riferimento a cui sia negata la stipula di un patto di condivisione relativo a un bene da essa ritenuto comune.
3. La Giuria dei beni comuni, entro 30 (trenta) giorni dall'istanza, definisce la questione.
4. I componenti degli organi di cui ai precedenti commi del presente articolo svolgono la propria attività a titolo onorifico e, se richiesto dal Comune, sono tenuti alla partecipazione ad un apposito percorso formativo.
5. La giurisdizione ordinaria o amministrativa è comunque accessibile successivamente alla decisione della Giuria dei beni comuni secondo i principi di cui all'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso, il Comune favorisce, anche attraverso un contributo di accesso alla giustizia, il ricorso alla giurisdizione ordinaria civile e amministrativa, anche nella forma dell'azione popolare, come strumento prioritario e preliminare rispetto alla giurisdizione penale.

## **TITOLO X**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 44**

##### **Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la condivisione fra il Comune e le soggettività civiche, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per le seconde di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica fra il Comune e le soggettività coinvolte.

#### **Articolo 45**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di condivisione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere disciplinate dai patti di condivisione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento a partire dalla naturale scadenza degli accordi pregressi o al termine del periodo di sperimentazione definito dall'art. 46 del presente regolamento.
2. Il Comune entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento convocherà tutte le associazioni beneficiarie di spazi pubblici e immobili comunali per verificare la coerenza fra la loro attività e lo spirito di condivisione civica che informa il presente regolamento, al fine di trasformare, entro i termini indicati nel comma precedente, gli esistenti contratti di concessione in patti di condivisione.

#### **Articolo 46**

##### **Entrata in vigore e sperimentazione**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 2 (due) anni.
4. Durante il periodo di sperimentazione, il Comune verifica, con il coinvolgimento delle soggettività autonome, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
5. Nel corso dello stesso periodo il Comune cura il coordinamento fra le disposizioni del presente regolamento e quelle relative agli strumenti diretti di partecipazione civica come il referendum.

#### **Articolo 47**

##### **Entrata in vigore di nuove norme**

1. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali.